

Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Come applicare la direttiva in Italia?

Ancora trenta mesi, a disposizione, ma i primi diciotto sono passati senza che si rilevasse un avvio di dibattito politico preparatorio per la conversione in legge nazionale della Direttiva 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici. Proprio a partire dalla considerazione della necessità, per gli “addetti ai lavori” di analizzare i temi sollevati dalla direttiva europea (http://europa.eu.int/eur-lex/it/archive/2004/l_18420040524it.html), Elettra 2000 ha organizzato la giornata di studio “Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici” a Villa Griffone di Pontecchio Marconi. I lavori presentati sono disponibili nel sito

(<http://www.elettra2000.it/scienza/relatori16dicembre.htm>).

Prioritario alla discussione è il tema della filosofia di base delle norme, sollevato ed esposto dal prof. Paolo Vecchia, dell'Istituto Superiore di Sanità e presidente della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP). La normativa specifica per i lavoratori adottata dall'Unione Europea evidenzia forti divergenze di impostazione rispetto alla normativa italiana, in specifico la legge quadro 36 del 2001. Quest'ultima fa riferimento alla protezione dei lavoratori, oltre che del pubblico; tuttavia, nessuna delle diverse proposte di decreto applicativo avanzate per i primi ha superato la fase di bozza per le difficoltà di tradurre in pratica, nelle specifiche situazioni proprie degli ambienti di lavoro, i criteri ed i principi della legge quadro

Il prof. Vecchia ha richiamato l'attenzione sulle profonde differenze tra legge quadro e direttiva europea, sia per gli effetti sanitari da cui proteggersi, sia per gli stessi concetti di base.

Mentre nella Direttiva Comunitaria si afferma: "la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni [...], per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità", la Legge quadro nazionale propone "esplicite misure di protezione da possibili effetti a lungo termine".

I nuovi concetti introdotti dalla legge quadro, ed in particolare il "valore di attenzione" sono di difficile comprensione e di impossibile applicazione per la protezione dei lavoratori. Poiché questo valore non deve essere superato in nessun ambiente destinato a permanenze prolungate – e tali sono per definizione tutti gli ambienti di lavoro – è lecito chiedersi in cosa il valore di attenzione differisca dal limite di esposizione.

Si pone poi il problema di come interpretare i limiti italiani. Se considerati come valori locali, da non superare in nessun punto, risulterebbero troppo restrittivi precludendo molte applicazioni tecnologiche; se considerati invece come valori medi nel corpo umano, sarebbero troppo permissivi consentendo in molti casi esposizioni estremamente elevate di organi critici.

A queste difficoltà peculiari della situazione italiana si aggiungono altre questioni aperte dalla direttiva, con cui tutti i paesi dovranno confrontarsi. Tra queste sono state citate la definizione di "lavoratori professionalmente esposti ai campi elettromagnetici", l'identificazione dei rischi per la salute e la scelta di criteri uniformi e condivisi per la sorveglianza sanitaria.

L'obbligo di recepimento della direttiva europea entro i termini stabiliti pone dunque una serie di problemi che, per la loro complessità e per le loro implicazioni richiedono lunghe riflessioni e discussioni. In particolare, sembra inevitabile una generale e approfondita riconsiderazione della normativa nazionale. E' pertanto necessario che le autorità politiche riconoscano l'urgenza della problematica, come già hanno fatto la comunità scientifica e le organizzazioni protezionistiche